

DIREZIONE PROVINCIALE DI: GROSSETO

UFFICIO TERRITORIALE DI: GROSSETO

Registrazione di Atto Privato

Il 26/08/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZN, serie 3, numero 1671

data di stipula: 23/08/2024

ident.vo telematico: TZN24L001671000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 01753790532

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

01753790532				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

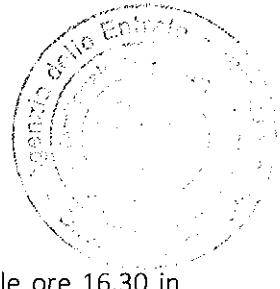
Modalità di pagamento: Modello F23



Cristina MAZZI (*)
Firma su delega della Direttrice Provinciale Chiara Santini

SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

"AFFIDARTI ETS"



Il giorno 23 (ventitré) del mese di agosto dell'anno 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 16.30 in Grosseto, viale Giacomo Matteotti n. 84, sono presenti i seguenti sottoscrittori:

- TEODOSIO Elisabetta, nata a Grosseto (GR), il 25/09/1973, c.f. n. TDSLBT73P65E202L, residente in Grosseto (GR), via Valpiana n. 2;
- FABBRUCCI Mario, nato a Ronciglione (VT), il 04/09/1970, c.f. n. FBBMRA70P04H534R, residente in Grosseto (GR), via Valpiana n. 2;
- FABBRUCCI Gabriele, nato a Grosseto (GR), il 19/09/2005, c.f. n. FBBGRL05P19E202G, residente in Grosseto (GR), via Valpiana n. 2;
- TEODOSIO Annamaria, nata a Grosseto (GR), il 10/09/1968, c.f. n. TDSNMR68P50E202T, residente in Grosseto (GR), via Nazario Sauro n. 41;
- GIOVACCHINI Nicla, nata a Grosseto (GR), il 02/06/1994, c.f. n. GVCNCL94H42E202F, residente in Grosseto (GR), via Nazario Sauro n. 43.

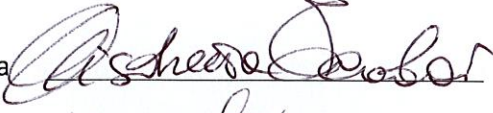
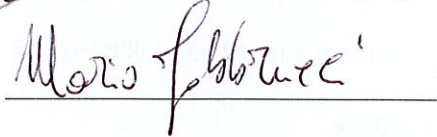
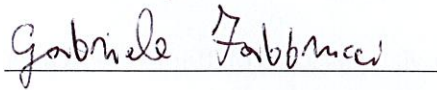
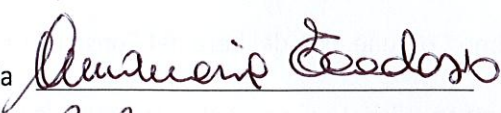
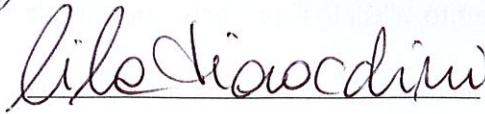
Con la presente scrittura privata tra i sopraelencati sottoscrittori si conviene e si stipula quanto segue:

1. è costituita l'associazione "AFFIDARTI ETS", associazione senza scopo di lucro.
2. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione ha sede in Grosseto, viale Giacomo Matteotti n.84. La sede legale potrà essere spostata, all'interno del medesimo Comune, con delibera del Consiglio Direttivo.
4. L'associazione è retta da uno statuto, allegato al presente atto sotto la lettera A), costituito da 21 (ventuno) articoli, che stabilisce lo scopo, la durata e le norme che regolano la vita associativa. Tale documento viene letto e approvato.
5. I sottoscrittori del presente atto assumono la qualifica di soci o associati;

6. Il primo Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, resterà in carica per cinque esercizi e scade alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
7. Vengono nominati membri del Consiglio Direttivo i seguenti soci:
- TEODOSIO Elisabetta,
 - FABBRUCCI Mario,
 - FABBRUCCI Gabriele,
 - TEODOSIO Annamaria,
 - GIOVACCHINI Nicla,
8. Viene inoltre nominato la sig.ra. TEODOSIO Elisabetta quale Presidente dell'Associazione. Il Presidente dichiara di accettare la carica, per la stessa durata del Consiglio Direttivo testé eletto.
9. Viene data lettura del presente documento e tutti gli intervenuti, di persona si rendono disponibili a procedere alla sua sottoscrizione.

Grosseto, 23/08/2024

In originale firmato

- TEODOSIO Elisabetta  firmato in data 23/08/2024
- FABBRUCCI Mario  firmato in data 23/08/2024
- FABBRUCCI Gabriele  firmato in data 23/08/2024
- TEODOSIO Annamaria  firmato in data 23/08/2024
- GIOVACCHINI Nicla  firmato in data 23/08/2024



209,00
26/08/2024
1671
MOD. 3
Cristina MAZZI (*)
(*) Firma su delega della Direzione Provinciale Chiara Santini



STATUTO

AFFIDARTI ETS

Art. 1 - Denominazione e sede

- 1.1 È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione senza scopo di lucro denominata "AffidArti ETS", (di seguito anche "Associazione").
- 1.2 L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 1.3 L'associazione ha durata illimitata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente statuto.
- 1.4 Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell'Associazione, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
- 1.5 – L'Associazione ha sede nel Comune di Grosseto.
- 1.6 – Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

Art. 2 - Scopo e durata

- 2.1 - L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, ed è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
- 2.2. - L'Associazione persegue le proprie finalità, con particolare attenzione soprattutto ad azioni di assistenza sociale, educativa, culturale in genere, con particolare attenzione alle problematiche riguardanti i minori, le famiglie, l'affido familiare, l'adozione, la scuola, il territorio e la società in generale.
- Collabora con tutti gli altri Enti e/o Associazioni pubbliche e private per il perseguimento delle predette finalità e fornisce anche servizi mirati quali consulenze, prestazioni e simili anche al fine di creare una rete per

raggiungere i propri scopi istituzionali e cercare di elaborare con le autorità competenti procedure condivise nei progetti di affido ed adozione ed a scopo sociale in generale. Promuove la cultura dell'affido familiare e dell'adozione favorendo una rete attiva tra privati ed Istituzioni e promuove percorsi formativi, di preparazione e sostegno alle famiglie che devono intraprendere o hanno già intrapreso questo percorso.

Promuove ogni attività volta ad una crescita culturale del proprio territorio sia rivolta alle famiglie che ai minori ed anche ai singoli con particolari fragilità sia economiche che sociali o culturali, anche attraverso attività di promozione del territorio, scolastica, musicale, sportiva e culturale in generale.

Si impegna a sostenere e realizzare ogni azione rivolta alla cura e recupero funzionale e sociale di persone sia adulti che bambini, che versano in condizioni di disagio temporaneo o permanente, allo scopo di migliorarne la qualità della vita.

2.3 - Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)]

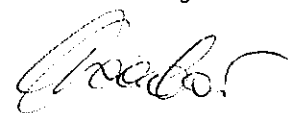
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera f)];

- formazione universitaria e post-universitaria [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera g)]

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)]

ALLEGATO A

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)]
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera p)];
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q)];
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera r)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,



e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera x)];

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z)];

2.4 - L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Organizzare attività di informazione, promozione, reperimento, sensibilizzazione, accompagnamento, sostegno e formazione rivolta alle famiglie interessate all'affido/adozione o famiglie già affidatarie e minori in affido nonché operatori;

- Curare la realizzazione di eventi sul territorio e progetti di sensibilizzazione anche all'interno di contesti scolastici in collaborazione con Enti, Associazioni, Cooperative ed Istituzioni per promuovere l'affido e l'adozione in particolare e comunque per favorire il recupero di situazioni di fragilità, disagio, degrado di ogni genere;

- Progettare ed organizzare attività di formazione, convegni, incontri, seminari, nonché curare la pubblicazione di libri e pubblicazioni in genere che abbiano come tematica principale l'affido, l'adozione, la solidarietà sociale in generale ed in ogni sua forma anche attraverso forme di cultura, musica e sport;

- Attuare forme di progettazione e ricerca di interesse sociale in ambito umanistico e scientifico svolte sia in forma autonoma che in collaborazione con altre realtà associative, cooperative sociali, fondazioni, università, enti ed istituzioni;

- Attivazione di servizi di sostegno e cura all'individuo e alla comunità, svolte anche in collaborazione con Enti Locali, istituti, istituzioni universitarie, culturali e di ricerca, pubbliche e private, italiane e straniere, enti del sistema scolastico, formativo e assistenziale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Laboratori di sostegno alla genitorialità, attività di arteterapia;

- Organizzazione eventi o attività finalizzate all'aggregazione sociale e agli ulteriori scopi sociali sopra specificati;

- Collaborare attivamente con i servizi sociali, Enti che si occupano di minori e famiglia e Istituzioni tutte che hanno come scopo il sostegno sociale e la tutela delle persone intese come singoli o come famiglia;
- Promuovere e realizzare progetti a breve, medio e lungo termine aventi come finalità la prevenzione dell'abbandono di minori, la deistituzionalizzazione, il reinserimento familiare, l'adozione nazionale, l'affidamento familiare, la scolarizzazione, la promozione dello sviluppo culturale e sociale, la creazione di forme di assistenza ai minori e non mettendo in atto interventi specifici per il miglioramento delle loro condizioni;
- Svolgere ogni forma di attività culturale, scientifica, educazione allo sviluppo atta a sensibilizzare l'opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, al rispetto dei diritti dei minori e dei soggetti fragili e con disagio di ogni genere, favorendo il confronto tra istituzioni e società civile.

2.5 - L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i limiti e criteri previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2.6 - L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo, e relative linee guida ministeriali.

2.7 - Nell'ambito delle proprie finalità, l'associazione potrà aderire o promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

2.8 - È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - Patrimonio ed entrate

3.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati, non espressamente destinati al patrimonio;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- apporti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

3.3 - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.4 - L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Esercizio sociale

4.1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 - Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 marzo per la definitiva approvazione.

4.3 - È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4.4 - È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

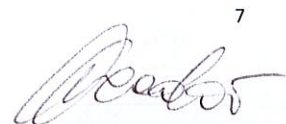
Art. 5 - Associati

5.1 - Il numero dei soci dell'associazione è illimitato. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta al Consiglio Direttivo, sono stati da esso ammessi, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

5.2 - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 - Modalità di associazione

6.1 - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo/ Assemblea dei soci (scegliere una delle due opzioni) a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che



li rappresenti in seno all'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda

6.2 - L'associato dovrà versare all'atto di ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

6.3 - In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 - Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa e i termini entro i quali va effettuato il versamento. Ciascun associato è obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati

7.1 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e prevede che le cariche associative siano elettive.

7.2 - Ogni associato ha diritto e si impegna a partecipare fattivamente alla vita associativa. Gli associati sono tenuti al rispetto del presente Statuto e di eventuali Regolamenti dell'Associazione.

7.3 - Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

7.4 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 8 - Effetti della perdita della qualità di associati

8.1 - L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

8.2 - L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

ALLEGATO A

8.3 - La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.4 - Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8.5 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 - Volontari

9.1 - L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

9.2 - Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

9.3 - I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, a norma dell'art. 18 del Codice.

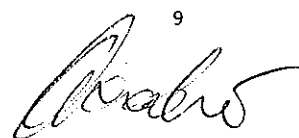
9.4 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

10.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

10.2 - Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. I Consiglieri sono rieleggibili.

10.3 - Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

9


10.4 - In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, potrà provvedere alla sostituzione nominando il primo candidato non eletto alla precedente votazione. La nomina verrà sottoposta alla assemblea, nella prima convocazione successiva alla cooptazione, per la ratifica.

10.5 - L'Assemblea può deliberare a favore della presenza di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Nomina del Presidente e Vice-Presidente

11.1 - Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

12.1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.2 - L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

12.3 - Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

12.4 - Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc. mediante qualsiasi piattaforma idonea), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.5 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

12.6 - Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 13 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

13.1 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza; l'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'associazione

- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti

Il Consiglio direttivo predispone uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

13.2 - Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi, senza diritto di voto, delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

13.3 - Spetta al Consiglio Direttivo istituire eventuali territoriali dell'Associazione.

Art. 14 - Compiti e funzioni del Presidente

14.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

14.2 - Il Presidente sovrintende al buon andamento generale della Associazione, coordina l'attività istituzionale, vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e sul perseguimento degli scopi istituzionali, esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Assemblea degli Associati

15.1 - Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni.

15.2 - Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o anche in forma elettronica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza. La comunicazione deve essere inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

L'assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogniqualevolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo.

15.3 - L'assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

15.4 - Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

15.5 - L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 15.6 - Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.
- 15.7 - L'assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

15.8 - L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano; Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati; le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

15.9 - Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.10 - Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

15.11 - Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea degli Associati

16.1 - Ogni associato iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Ciascun associato dispone del voto singolo.

16.2 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

16.3 - L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

16.4 - L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, mediante qualsiasi piattaforma idonea), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ALLEGATO A

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato; in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

16.6 - In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

16.7 - L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

16.8 - Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Art. 17 - Organo di Controllo

17.1 - Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

17.2 - Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.3 - Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 18 - Comitati Tecnici

18.1 - Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

19.1 - Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria.

19.2 - L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

19.3 - In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

19.4 - Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

19.5 - L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20 - Controversie

20.1 - Per tutte le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi il foro competente sarà il Tribunale di Grosseto.

Art. 21 - Rinvio

21.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Grosseto, lì 23/08/2024

IL PRESIDENTE

Elisabetta Teodosio



Elisabetta Teodosio
26/08/2024 da 16.7.1
3